

CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINIO FINALE

A. PROPOSTE DI VOTO

Ogni docente definisce la propria proposta di voto per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di comportamento in base a:

- la media matematica delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione
- al comportamento nella singola disciplina: partecipazione e rispetto delle regole.

Il profitto è ritenuto **INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente A.S. e prima dell'inizio delle lezioni dell'A.S. successivo.

Il profitto è ritenuto **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero;
- attività specifiche promosse dalla scuola non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- l'impossibilità di progredire nel percorso didattico-educativo dell'anno successivo.

In tutti i casi è di grande importanza che lo studente e la famiglia siano informati della situazione e che tutti i dati concorrenti siano pienamente documentabili.

B. DELIBERAZIONI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI CONCLUSIVI

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009) e che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto (D.LGS. 62 DEL 13 APRILE 2017 E AL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 25 LUGLIO 2018).

Deliberazione di sospensione del giudizio

È disposta la sospensione del giudizio, in accordo con la normativa vigente quando il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, ma non grave, in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente anno e l'inizio delle lezioni dell'A.S. successivo, o nel corso dell'anno scolastico successivo per il primo anno degli istituti professionali (D.Lgs. 61/2017). In questo caso il Consiglio di Classe delibera la sospensione di giudizio. La scuola organizza corsi di recupero che gli studenti nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a frequentare o, a scelta della famiglia con comunicazione scritta, possono decidere per una preparazione domestica. In entrambi i casi sono sottoposti a verifica da effettuarsi entro il 31 agosto dello stesso anno scolastico o al termine del percorso di recupero per l'indirizzo professionale (D.Lgs. 61/2017). I dati risultanti dalla frequenza e/o dalla verifica posta

a conclusione del corso costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi

Accertato che i docenti abbiano messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e pregresse, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs 61/2017 per l'indirizzo professionale, un alunno non è ammesso alla classe successiva o agli esami conclusivi se rientra in tutto o in parte nelle seguenti situazioni:

- non ottiene almeno sei nel comportamento;
- non frequenta almeno il 75% delle lezioni;
- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti, e/o situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse discipline;
- non ha conseguito il numero di valutazioni minimo previsto dal Collegio dei Docenti;
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
- in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune rilevate nell'arco del periodo di vacanze estive, né il Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli esami conclusivi.

Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.

C. SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI CONSIGLIO DI CLASSE PERFETTO

La riunione si apre con la lettura, da parte del coordinatore, della relazione conclusiva, cui sono allegati i programmi delle discipline effettivamente svolti nella classe. Segue la discussione per rivedere, arricchire, condividere la relazione.

Il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni. Per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti, quindi delibera la promozione. Per gli alunni con insufficienze non gravi in una o più discipline, oppure con insufficienze gravi il Consiglio procede come da criteri, quindi assume la deliberazione finale, caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l'esito, insieme ai corsi relativi che lo studente dovrà frequentare nel periodo di sospensione delle lezioni e comunque entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore. Il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi o ammessi agli esami conclusivi. Il coordinatore provvede alla raccolta delle indicazioni da fornire agli alunni promossi con sospensione di giudizio, avendo cura di informare anche le rispettive famiglie.

D. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

I tabelloni riportano gli esiti conclusivi sulla base delle seguenti modalità:

- Per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata unicamente la dicitura AMMESSO/A, seguita dal credito scolastico complessivo;
- Per i di classe quinta non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- Per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- Per gli alunni scrutinati con decisione di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO il tabellone riporterà la corrispondente dicitura.

Per questi alunni saranno organizzati corsi di recupero in periodi successivi agli scrutini, e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo o secondo quanto stabilito dal D.Lgs 61/2017 per l'indirizzo professionale.

Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo e prima dell'esposizione dei tabelloni all'albo dell'Istituto.

E. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ' DEI DOCENTI

I docenti devono predisporre le schede per l'avvio di corsi di recupero per gli alunni con insufficienze e stabilire le prove finali di verifica da somministrare a fine agosto;

F. ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Tutti i Consigli di classe attribuiranno - nelle relative bande di oscillazione - il punteggio più alto quando la media dei voti da considerare abbia una parte decimale uguale o maggiore di 0,5.

Media dei voti	Fasce di credito ANNO III	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Nell'ambito delle bande di oscillazione, si può attribuire il massimo della fascia nel caso in cui:

- Profitto:** se ha avuto una media uguale o superiore ad 8 nel secondo biennio e ultimo anno.
- Assiduità della frequenza scolastica:** è valutata positivamente se i giorni di assenza sono inferiori o uguali a 8 nel primo quadrimestre oppure se sono, complessivamente nell'anno, inferiori o uguali a 19. Per valutare positivamente la frequenza, inoltre, le uscite anticipate e i ritardi non devono superare le 8 ore nel primo quadrimestre, e/o non devono superare le 20 ore complessive nell'arco dell'anno scolastico.
- Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall'istituto e presenti all'interno del PTOF:** è valutata positivamente se lo studente partecipa almeno a due delle attività complementari quali:
 - attività di orientamento "in entrata" presso le scuole secondarie di primo grado per la presentazione dell'Istituto (ambienti di apprendimento), dell'offerta formativa (curricolo), OPEN DAY, progetti di curricolo verticale;
 - attività di orientamento "in uscita" con progetti presso le Università e aziende locali, regionali e nazionali; - corsi di lingue straniere;
 - partecipazione a concorsi banditi dall'Istituto;
 - partecipazione ad Olimpiadi nelle discipline curriculari;
 - partecipazione a progetti dell'Istituto che richiedono un impegno extracurricolare minimo di 10 ore.

Le attività devono essere provate con documentazione.

4. La presenza, per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione, ovvero di un'attività alternativa, del giudizio "ottimo" o "eccellente".

G. VALUTAZIONE PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO)

L'attività di PCTO è misurata attraverso un voto derivante dalla valutazione del tutor aziendale. Tale voto si somma algebricamente a quello medio di ogni disciplina di studio nel corso del secondo quadrimestre, come indicato nella seguente tabella..

VOTO DEL TUTOR AZIENDALE	MEDIA FINALE
5	Voto medio disciplinare - 0,1
6	Voto medio disciplinare + 0,1
7	Voto medio disciplinare + 0,2
8	Voto medio disciplinare + 0,3
9	Voto medio disciplinare + 0,4
10	Voto medio disciplinare + 0,5

H. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'ORA DI RELIGIONE CATTOLICA

Le attività di studio individuale assistito alternative all'insegnamento della religione cattolica saranno valutate come di seguito indicato. Il docente incaricato dell'assistenza segnala, annotandola alla fine di ogni ora sull'apposito registro, una valutazione dell'impegno e della serietà nello studio dimostrata dagli studenti e, alla fine dell'anno scolastico, fornisce un giudizio complessivo su ognuno di essi.

Il Consiglio di classe interessato, in conformità a tale giudizio e in considerazione dei progressi eventualmente riscontrati nel profitto delle varie discipline, decide se attribuire allo studente il giudizio di "ottimo" o "eccellente". Il giudizio di "ottimo" o "eccellente" sarà considerato come elemento per l'attribuzione del credito scolastico.

I. NUMERO MINIMO DI VERIFICHE

Sono fissati i seguenti limiti minimi per le verifiche del primo e secondo quadrimestre per Discipline con 3 o più ore settimanali.

Verifiche scritte e/o pratiche (se previste): minimo 2/quadrimestre. Verifiche orali: minimo 2/quadrimestre.

Le verifiche orali possono essere sostituite con test, questionari o altre tipologie di prove scritte. In caso di proposta di voto finale orale non sufficiente è però indispensabile che il docente acquisisca almeno due voti orali.